

TAR Lazio sez. III 17/11/2010 n. 33541

Decreto del 12.12.97 avente ad oggetto le direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 1998 - annullamento

(*omissis*)

FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame il Codacons ha impugnato il DM del 12 dicembre 1997, adottato ai sensi dell'art.6 del D.lgvo n.285/1992, recante le direttive ed il calendario relativo all'anno 1998 per le limitazioni alla circolazione stradale dei mezzi pesanti (veicoli superiori a 7,5 tonnellate) fuori dai centri abitati, nelle parti in cui il gravato provvedimento:

a) non ha incluso tra le giornate per cui era stato previsto il suddetto divieto quelle precedenti e successive ad alcune festività;

b) ha individuato le categorie di mezzi pesanti per i quali non valeva il divieto de quo.

Sempre con il gravame in trattazione sono stati, altresì, impugnati i provvedimenti prefettizi che autorizzano nell'ambito di ciascuna provincia le deroghe non consentite dalla legge alla circolazione dei mezzi pesanti nei giorni del divieto.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione dell'art.6 del D.lgvo n.285/1992, dell'art. 6 del DPR n.495/1992 e degli artt. 32, 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e sviamento;

2) Violazione art.6 del D.lgvo n.285/1992, dell'art.6 del DPR n.495/1992, degli artt.32, 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e sviamento.

Si è costituito l'intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto del proposto gravame

Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2010 il ricorso è stato assunto in decisione.

Risulta fondato il primo motivo di doglianza con cui è stata prospettata la illogicità della mancata inclusione di alcune giornate, dettagliatamente indicate nel gravame, precedenti o successive ad alcune festività, tra quelle per le quali vige il divieto de quo.

Al riguardo, in linea con quanto già affermato da questa Sezione con sentenza n.779/1995, pronunciata con riferimento ad una controversia identica a quella oggetto del presente giudizio, il Collegio sottolinea che essendo le giornate de quibus caratterizzate da una notevole intensificazione della circolazione stradale extraurbana, superiore anche a quella che caratterizza le giornate propriamente festive per le quali sono state fissate le limitazioni alla circolazione, la mancata previsione per le stesse del divieto in questione risulta essere del tutto ingiustificata ed in palese contraddizione con le finalità di interesse pubblico (riduzione del rischio di incidenti) connesse all'introduzione del ripetuto divieto.

Infondato è, invece, il successivo motivo di doglianza con cui è stata contestata la previsione (art.4) nel suddetto dm di alcune tipologie di automezzi esonerati dal divieto di circolazione nelle citate giornate purchè muniti di autorizzazione prefettizia.

Al riguardo l'associazione ricorrente afferma che per alcune delle categorie de quibus non si ravvisano in astratto quelle necessità di assoluta necessità ed urgenza tali da giustificare l'esonero dal divieto de quo.

In merito il Collegio osserva che la contestata previsione risulta essere formulata per categorie generali, e come tale non comporta automaticamente la deroga al ripetuto divieto, atteso che la deroga per i singoli veicoli è rilasciata dal prefetto sulla base di uno accertamento effettuato caso per caso dell'esistenza di esigenze gravi ed indifferibili.

Da rigettare, infine, è la domanda ricorsuale al risarcimento del danno stante l'estrema genericità in ordine alla dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.

Ciò premesso, il proposto gravame in parte va accolto, nella parte riguardante la previsione delle giornate in cui è vietato il traffico degli automezzi pesanti, ed in parte deve essere rigettato,

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3737 del 1998, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e, per gli effetti, annulla il contestato decreto in parte qua ed in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(omissis)